

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 21 marzo 2023, n. 34

Autorizzazione provvisoria allo scarico su suolo, a mezzo di trincee drenanti, dell'effluente del depuratore consortile a servizio dell'agglomerato di San Cesario di Lecce (LE) - art. 124 del d.lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale.

VISTI ALTRESÌ:

- il D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all'Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato definitivamente con DGR n. 1521 del 07/11/2022 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato d.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n.

18/2012;

- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del d.lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000 così come da ultimo modificato con LR n. 32/2022, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;
- il RR n. 13/2017 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989.

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Lecce, con DD n. 3060 del 12/11/2007, ha rilasciato, in favore di AQP, l'autorizzazione allo scarico sul suolo, mediante trincee disperdenti, dell'impianto di depurazione di che trattasi;
- l'AQP, con nota prot. 3648 del 12/01/2011, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su suolo dell'impianto di depurazione di che trattasi;
- la Provincia di Lecce, con nota prot. 49649 del 10/05/2012, ha diffidato l'AQP ad eliminare le criticità impiantistiche e gestionali rilevate dalla polizia provinciale in occasione del sopralluogo del 30/04/2012; nella medesima nota, si chiedeva ad AQP di trasmettere le valutazioni tecniche ed economiche sulle ipotesi di intervento per l'adeguamento del recapito finale, come stabilito nella nota ex ATO prot. n.822 del 21/03/2011;
- l'AQP, con nota prot. 75276 del 25/06/2012, ha riscontrato la diffida della Provincia, comunicando l'adempimento di alcune prescrizioni da questa formulata;
- allora Servizio Tutela delle Acque della Regione, con nota prot. 5271 del 21/11/2013, ha richiesto ad AQP la trasmissione della documentazione ivi indicata, inerente al procedimento di autorizzazione allo scarico, nonché alla specifica richiesta di AQP di utilizzo temporaneo delle acque reflue per l'irrigazione delle aree ricomprese nelle fasce di rispetto del depuratore; la Regione ha compulsato la richiesta di documentazione tecnica con nota prot. 956 del 04/03/2014;
- l'AQP, con nota prot. 37051 del 09/04/2014, ha trasmesso la documentazione richiesta dalla Regione;
- l'AQP, con nota prot. 41317 del 22/04/2014, nel ribadire le criticità del recapito finale, ha proposto l'utilizzo temporaneo di una vasca di dispersione delle acque meteoriche a servizio della rete di fognatura bianca del Comune di San Cesario di Lecce, chiedendo alla Regione Puglia di voler utilizzare tale soluzione, previo parere del Comune interessato;
- l'AIP, con nota prot. 1975 del 04/06/2014 ha trasmesso verbale di riunione riguardante la criticità del recapito finale e la possibilità di ampliamento dell'area destinata a nuove trincee assorbenti;
- la scrivente Sezione, con nota n.5743 del 03/12/2014, ha espresso parere favorevole per l'utilizzo della vasca di dispersione delle acque meteoriche quale recapito finale ulteriore, temporaneo ed alternativo, al fine di consentire la manutenzione straordinaria delle trincee ed il ripristino della fascia di rispetto;
- l'AIP con nota n.1668 del 04/05/2015 ha comunicato la necessità di ampliamento del recapito finale a causa delle criticità riscontrate, individuando le aree potenzialmente utilizzabili;
- l'AQP, con nota prot. 46867 del 04/05/2015 ha richiesto nuovamente l'utilizzo temporaneo della vasca di dispersione delle acque meteoriche per eseguire interventi manutentivi sulle trincee esistenti nel periodo estivo;
- la scrivente Sezione, con nota n.4267 del 22/07/2015 ha espresso parere favorevole per l'utilizzo temporaneo della vasca di dispersione, dopo aver acquisito il nulla osta del Comune di San Cesario;
- l'AQP, con nota prot. 97015 del 02/10/2015, ha comunicato che le indagini geologiche preliminari dell'area destinata all'ampliamento del recapito finale avevano restituito un coefficiente di permeabilità pari a $6,94 \times 10^{-5}$ m/s;
- l'AQP, con nota prot. 122935 del 02/12/2015, ha comunicato l'ultimazione dello studio preliminare dell'ampliamento del recapito finale, trasmettendone copia del progetto;
- l'AQP, con note prot. 38445 del 11/04/2016 e prot. 53350 del 13/05/2016 ha richiesto nuovamente

l'utilizzo temporaneo della vasca di dispersione delle acque meteoriche per eseguire interventi manutentivi sulle trincee esistenti nel periodo estivo;

- l'AIP, con nota n.2702 del 24/05/2016, ha autorizzato l'intervento di potenziamento del trattamento depurativo e l'ampliamento del recapito finale, valutando l'opportunità di suddividere le progettazioni in lotti funzionali, con l'anticipo dell'intervento di ampliamento del recapito rispetto all'esecuzione dell'intervento di potenziamento dell'impianto;
- la scrivente Sezione, con nota 3236 del 31/05/2016, considerando le ripetute problematiche riguardanti il recapito finale, ha invitato il soggetto gestore ad anticipare l'intervento di ampliamento del recapito finale;
- la scrivente Sezione, visti i pareri favorevoli degli altri Enti coinvolti e la dichiarazione di AQP (nota prot. 62152 del 07/06/2016) di avvio della redazione del progetto definitivo dell'ampliamento del recapito finale e del relativo avvio delle procedure ambientali, ha espresso il parere favorevole per l'utilizzo temporaneo della vasca di dispersione con nota n.3475 del 13/06/2016;
- l'AQP, con nota prot. 76332 del 14/07/2016 ha trasmesso copia del progetto definitivo dell' ampliamento del recapito finale;
- l'AQP, con nota prot. 77505 del 18/07/2016 ha comunicato avvio procedura di verifica di assoggettabilità a VIA presso l'amministrazione provinciale di Lecce;
- l'AQP, con nota prot. 66820 del 14/06/2017, ha chiesto nuovamente l'utilizzo temporaneo della vasca di dispersione delle acque meteoriche per eseguire interventi manutentivi sulle trincee esistenti nel periodo estivo;
- la Provincia di Lecce, con nota prot. 23730 del 26/04/2017, ha avviato la procedure di verifica di assoggettabilità a VIA;
- la scrivente Sezione con nota prot. n.7185 del 01/08/2017 e successiva nota prot. n.8095 del 12/09/2017, ha negato l'utilizzo temporaneo della vasca di dispersione delle acque meteoriche per eseguire interventi manutentivi sulle trincee esistenti nel periodo estivo, confermando la propria posizione anche rispetto alle obiezioni sollevate da AQP con con note prot. 91090 del 04/08/2017 e prot. 99091 del 06/09/2017;
- l'AQP, con nota prot. 136148 del 20/11/2017, ha richiesto il nulla osta alla suddivisione in lotti funzionali del progetto di potenziamento dell'impianto di depurazione;
- L'AIP, con nota prot. 5707 del 15/12/2017 ha concesso il nulla osta con l'anticipazione dell'attuazione del LOTTO 1 (adeguamento del recapito finale);
- l'AQP, con nota prot. 7656 del 24/01/2019, ha trasmesso il piano di gestione ai sensi del RR n. 13/2017;
- l'AIP ha indetto una Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., inerente all'approvazione del progetto definitivo P1523 redatto da AQP anche per i profili di cui all'art. 158 bis del d.lgs. 152/2006;
- nell'ambito dei lavori della CdS, la scrivente Sezione ha reso il proprio parere prot. 5144 del 27/05/2020, evidenziando che le trincee di progetto dovevano intendersi come un primo lotto funzionale di un più ampio progetto di adeguamento del sistema di scarico ai carichi idraulici riferiti alle previsioni del PTA con i coefficienti di sicurezza previsti dal RR n. 13/2017;
- l'AIP, con nota prot. n. 2888 del 23/07/2020, ha trasmesso la determinazione positiva di conclusione della conferenza dei servizi, DD 133/2020, con cui si approvava il progetto di ampliamento del recapito finale (P1523);
- l'AQP, con nota prot. 49920 del 03/08/2020, ha chiesto l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto di potenziamento del depuratore (P1524);
- la scrivente Sezione, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ha espresso il proprio parere prot. 13049 del 15/12/2020 con le prescrizioni ivi indicate;
- la Sezione Regionale Autorizzazioni Ambientali, con DD 54/2021, ha escluso dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale, il "*Progetto P1524- Potenziamento dell'impianto di depurazione consortile a servizio dell'agglomerato di San Cesareo di Lecce nel Comune di Lequile (LE).*";
- la scrivente Sezione, con nota prot. 6879 del 09/06/2021, ha diffidato il gestore dell'impianto a seguito

del superamento dei valori limiti allo scarico acclarati da Arpa Puglia;

- l'AQP, con note prot. 3472 del 12/04/2022 e prot. n. 3863 del 28/04/2022, ha comunicato l'avvio di un intervento manutentivo dei bacini ossidativi n.1 e n.2 con attivazione della gestione speciale;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 9255 del 21/09/2022, a seguito dei superamenti dei limiti allo scarico acclarati da Arpa, ha nuovamente diffidato il gestore dell'impianto ad adottare tutte le azioni di carattere tecnico e gestionale necessarie al rilascio di un effluente rispettoso dei valori limite *ex lege* applicabili;
- l'AQP, con nota prot. 64563 del 26/10/2022, ha riscontrato le diffide della Regione, evidenziando difficoltà nel rispetto del limite di legge del parametro N.TOT, causati da problemi con le piastre di diffusione aria, sostituite nell'ambito dell'intervento manutentivo dei bacini ossidativi n.1 e n.2; diversamente, i superamenti del parametro P.TOT sono stati ricondotti ad anomalie tecniche attribuibili alla scarsa efficacia del flocculante fornito, poi sostituito e, successivamente, alla pompa di dosaggio, sostituita anch'essa;
- la Provincia di Lecce, con nota prot. 5249 del 07/02/2023, ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto (P1717) di potenziamento del recapito finale a servizio del depuratore consortile di San Cesario di Lecce;
- Sono stati acquisiti in atti con prot. 2419 e prot. 2421 del 01/03/2023 gli autocontrolli effettuati da AQP da settembre a dicembre 2022 e gli atti del collaudo e di presa in consegna della trincee realizzate con il progetto P1523;

ATTESO CHE:

- dalla scheda impianto e dalla relazione generale descrittiva, datata 2022, trasmesse da AQP in allegato alla nota prot. 37051 del 09/04/2014, si evince che il depuratore ha una potenzialità nominale di 36.830 A.E. ed è in grado di trattare una portata media di 307 mc/h, licenziando un refluo rispettoso dei valori limite di tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. n.152/06 e ss. mm. ii;
- attualmente il processo depurativo è del tipo a fanghi attivi con stabilizzazione anaerobica dei fanghi e successiva disidratazione meccanica degli stessi;
- l'impianto, sulla base delle attuali informazioni, risulta costituito dalle seguenti stazioni di trattamento in esercizio:

Linea acque

- Grigliatura grossolana e fine;
- Equalizzazione e sollevamento;
- Comparto biologico (Denitrificazione/ossidazione-nitrificazione);
- Sedimentazione secondaria;
- Filtrazione a sabbia dual media;
- Comparto di disinfezione (ipoclorito/UV);

Linea fanghi

- Stazione di pre-ispessimento fanghi;
 - Sezione di Digestione anaerobica I e II stadio;
 - Stazione di disidratazione meccanica;
 - Centrale termica;
 - Gasometro e torcia;
 - Letti di essiccamento
- Il depuratore e l'attuale sistema di scarico hanno sempre manifestato criticità connesse a fenomeni di rigurgito in occasione di eventi meteorici, anche non particolarmente intensi, ed a fenomeni di esondazioni e allagamenti dell'area più depressa, contigua alle trincee, in corrispondenza del muro

di cinta dell'impianto stesso; le 6 trincee sono risultate insufficienti rispetto alle portate influenti con tracimazione delle acque invase nelle aree contermini;

- a seguito delle criticità riscontrate, il depuratore è stato oggetto di un intervento di adeguamento del recapito finale già ultimato e collaudato (P1523) che ha portato al raddoppio delle iniziali 6 trincee drenanti alle attuali 12; le ultime trincee sono state prese in carico dal gestore a seguito della sottoscrizione del verbale di collaudo tecnico funzionale avvenuto in data 04/08/2022;
- il depuratore, inoltre, sarà oggetto di un intervento di potenziamento (P1524) che ne aumenterà la capacità depurativa portandola a **54.600 AE** e ad un ulteriore progetto di potenziamento del recapito finale (P1717), oggetto attualmente della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza della Provincia di Lecce;
- l'effluente del depuratore raggiunge il corpo idrico ricettore attraverso un collettore emissario che alimenta le trincee disperdenti; il centroide delle trincee ha le seguenti coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N: 768.202,30 E e 4.467.728,6 N (18°09'23,07"E, 40°19'1,33"N - sistema WGS84);
- il PTA 2009-2015 aveva previsto un carico generato dal presidio depurativo consortile di San Cesario di Lecce pari a 44.263 AE e una potenzialità dell'impianto di depurazione 44.411 AE;
- il PTA 2015-2021, attualmente adottato, ha aggiornato le precedenti previsioni, prevedendo un carico generato dal presidio depurativo consortile di San Cesario di Lecce pari a 54.600 AE ed una potenzialità nominale dell'impianto di depurazione di 54.600 AE (potenzialità massima di 65.250 AE); l'aggiornamento del PTA ha lasciato invariato il recapito finale ed i limiti allo scarico applicabili (tab. 4 all. V alla parte III del TUA), introducendo però la previsione del riutilizzo con il rispetto del DM 185/2003;
- dai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2021, si ricava che il volume annuo di reflui trattati sia stato pari a 1.359.990 mc/anno (3.723 mc/giorno ~ 155 mc/ora) e che gli Abitanti Equivalenti serviti siano stati pari a 28.109;
- dai dati del monitoraggio della qualità dello scarico effettuato da Arpa Puglia nel 2022 si denota quanto segue:
 - nel primo trimestre, sono stati accertati un superamento del "BOD5" due del "N.tot", uno del "P.tot" e uno del "Cloro Attivo";
 - nel secondo trimestre, escludendo i fuori limite accertati durante la gestione speciale connessa alla manutenzione del comparto biologico (06/04/2022 – 01/05/2022 con intervento alternato sulle due linee esistenti), sono stati acclarati un superamento del "P.tot", uno dei "Cloruri" e uno di "E.Coli";
 - nel terzo trimestre, con rdp 13348 del 25/07/2022 sono stati accertati i superamenti di "N.tot" e "P.to", oltre a quelli di "Cloruri" ed "E. Coli"; con successivo rdp 17674 del 20/09/2022, sono stati rilevati superamenti del "N.tot" e dei "Cloruri", escludendo quello a carico del "P.tot", in considerazione di un disservizio della stazione di dosaggio del flocculante occorso in data 17/09/2022, con ripristino in data 22/09/2022;
 - nel quarto trimestre è stato acclarato un solo superamento del "N.tot" e uno dei "Cloruri";
- dalla lettura dei contenuti della nota di AQP prot. 64563 del 26/10/2022 (riscontro ultima diffida prot. 9255 del 21/09/2022), ci si attende che gli interventi manutentivi effettuati sul comparto biologico migliorino il processo depurativo e consentano il rispetto dei parametri su cui sono emerse criticità nel corso del 2022 (BOD, COD, SST e N.tot, P.tot, E.coli);
- I rapporti di Arpa relativi al quarto trimestre del 2022 (solo tre, di cui l'ultimo relativo ai soli parametri di tab.1), sono stati integrati con gli autocontrolli del gestore effettuati tra settembre e dicembre, al fine di aumentare il livello di conoscenza delle ricadute positive degli interventi manutentivi sul rispetto dei valori limite allo scarico;
- Gli autocontrolli di AQP (del 29 sett., 12-18 ott., 3-18 nov., 1-7-13 dic.) hanno mostrato un costante rispetto dei valori limite di "BOD", "COD", "SST" "P.tot" e di "E.coli" ed un'attenuazione della criticità del parametro "N.tot" che negli ultimi rapporti di dicembre ha presentato due superamenti;

- **Si è quindi in presenza di un quadro in evoluzione che va attenzionato sotto l'aspetto gestionale per consolidare il miglioramento della performance depurativa leggibile nell'ultimo trimestre del 2022;**
- **il gestore dovrà quindi aumentare il livello e la frequenza dei controlli di processo su quei parametri che hanno superato i limiti allo scarico (principalmente N.tot, P.tot, E.coli);**
- il gestore dovrà, inoltre, avviare, lì dove non già attivato, un monitoraggio della rete fognaria per individuare le fonti che determinano l'alta concentrazione dei cloruri evincibile negli accertamenti analitici condotti da Arpa Puglia;

VISTO CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- la Regione Puglia, con l'art. 7 della LR n. 32/2022, ha abrogato le lettere "h" e "i" del comma 1 dell'art. 28 della LR 30 novembre 2000, n. 17, determinando, in ragione dell'esistente normativa sopracitata e della LR n. 44/2018, anche la riallocazione delle funzioni sanzionatorie in capo alle sue Sezioni competenti;
- per le finalità connesse al presente atto, la **Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione** è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA; inoltre, unitamente alla **Sezione Contenzioso Amministrativo**, come soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative per superamento dei limiti allo scarico e mancato rispetto delle prescrizioni impartite con i relativi titoli autorizzativi;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

*La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal d.lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la*

diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

1. **di considerare** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di autorizzare in via provvisoria** l'AQP spa ai sensi dell'art. 124 del Dl.gs. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 22 della LR 18/2012, l'AQP Spa, in qualità di Gestore del SII, a scaricare l'effluente del depuratore consortile di San Cesario di Lecce sul suolo, nel sistema di trincee drenanti (6 già esistenti e 6 collaudate nel 2022), il cui centroide è individuabile alle seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N: 768.202,30 E e 4.467.728,6 N (18°09'23,07"E, 40°19'1,33"N - sistema WGS84);
3. **di stabilire che:**
 - a. la presente **autorizzazione** avrà validità di **1 (uno) anno** decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 2 mesi prima della scadenza, l'AQP Spa, dovrà inoltrare alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, l'istanza di rinnovo del titolo autorizzativo, allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto; lo scarico, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
 - b. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell'allegato 5 alla Parte III del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm., con assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato (per scarico su suolo e sottosuolo) e con un limite massimo di *E. Coli* pari a 2.500 UFC/100 ml;
 - c. in ragione del quadro istruttorio emerso con riguardo alla conformità dello scarico rispetto ai valori limite di tab. 4, il Gestore, **nel primo anno dovrà dimostrare di aver costantemente monitorato i parametri fosforo totale, azoto totale ed "E.coli"**, applicando i criteri di gestione previsti dal **"Disciplinare di gestione delle condizioni anomale e di emergenze sugli impianti di depurazione" (Istruzione Operativa S.G.I.)** ed incrementando il numero degli auto-controlli sul processo rispetto a quelli normalmente previsti nel *"Programma di monitoraggio per il controllo di processo"* (4 all'anno), portandoli ad una frequenza quindicinale; ciò fino a quando i valori dei tre parametri sopra indicati non si stabilizzino con continuità sotto i valori limite di tab. 4, fatta chiaramente eccezione per quelle variazioni connesse a fattori esogeni al normale processo depurativo non preventivabili; una volta stabilizzato il processo, il numero di auto-controlli seguirà il programma di monitoraggio previsto;
4. **di stabilire che** l'AQP osservi le seguenti prescrizioni:
 - a. **entro 60 giorni** dalla notifica del presente atto:
 - dovrà attestare la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 - dovrà provvedere, lì dove non ancora effettuato, alla collocazione dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017, attestandone l'avvenuta installazione;
 - b. **entro 180 giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento:
 - redigere e trasmettere, alla Regione ed ARPA, il Piano di Monitoraggio con le modalità riportate

all'allegato C6 – Gestione degli scarichi del RR n.13/2017; l'AQP, in ragione della sensibilità del recettore finale,

- dovrà fornire gli esiti di un monitoraggio condotto sulla rete di fogna nera, finalizzato ad individuare le cause dell'alta concentrazione dei cloruri;

- c. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto **3b)**, potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, o finanche di tab. 4 per tutti quei parametri che il presidio depurativo in esame non è in grado di trattare; resta comunque ferma la necessità di garantire l'assenza allo scarico del depuratore delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006;
- d. in disparte a quanto indicato al precedente punto **3c)**, ai soli fini dell'applicazione della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA ed in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovrà effettuare un numero **minimo** di autocontrolli sull'effluente depurato almeno pari a **12** all'anno per i parametri di **tab. 4 (E. Coli max 2.500 ufc/100 ml)**; lo stesso numero **minimo** di autocontrolli dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;

5. di stabilire che AQP spa ottemperi alle seguenti prescrizioni in tema di comunicazioni:

- a. i risultati degli autocontrolli dovranno essere trasmessi in allegato alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico, comunicandoli anche alla Sezione regionale di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e all'AIP;
- b. solo nel caso si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente**, questi dovranno essere prontamente trasmessi **unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse**;
- c. Unitamente agli autocontrolli di cui ai precedenti punti **4d)**, l'AQP, **in occasione della richiesta di rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico ex art. 124 del d.lgs. 152/2006**, dovrà trasmettere alla Regione Puglia (Sezione Risorse Idriche e Sezione di Vigilanza Ambientale), ad Arpa Puglia e per conoscenza all'AIP:
- l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
 - l'attestazione di efficienza funzionale del recapito finale;
 - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
 - l'elenco aggiornato delle utenze idriche allacciate in fogna che scaricano reflui di processo, con l'indicazione della specifica attività produttiva svolta;
- d. qualora ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza, di gestione speciale o di gestione provvisoria, dovrà osservare gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;
- e. dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
- f. dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa Puglia, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;

6. di stabilire che AQP rispetti gli obblighi di **registrazione e di conservazione dei documenti** previsti dal **Piano di Gestione e dagli annessi allegati**, nonché dal **disciplinare di gestione ordinaria**;

7. di stabilire che AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di

depurazione:

- a. dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
- b. dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevenzano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfestazione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
- c. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel D.lgs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
- d. il gestore dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (solo lettera c) dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico e la qualità del corpo recettore;
- e. dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
- f. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;

8. di impegnare Arpa Puglia:

- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire 12 accertamenti analitici all'anno sull'effluente depurato per i parametri di tab. 1; di questi, minimo 8 dovranno essere effettuati considerando i parametri ed i relativi valori limite di tab. 4 (**E. Coli max 2.500 ufc/100 ml**);
- b. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
- c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale;

9. di impegnare l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;

10. di impegnare i Comuni di San Cesario di Lecce, Monteroni, Lequile, Arnesano e San Pietro in Lama, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;

11. di impegnare i Comuni di San Cesario di Lecce, Monteroni di Lecce, Lequile, Arnesano e San Pietro in Lama:

- a. ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni (L.R. n.36 del 20/07/94, DGR n.3819 del 06/10/84) e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in merito al divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;

- b. ad attivare, congiuntamente ad AQP, le opportune iniziative finalizzate a contrastare il fenomeno dell'alta concentrazione di cloruri, qualora dagli esiti del monitoraggio richiesto al punto 4b) emerga la necessità di effettuare verifiche presso utenze private, commerciali, produttive o turistiche;
12. **di impegnare** specificatamente i Comuni di San Cesario di Lecce e Lequile, lì dove non ancora provveduto, ad emettere apposita ordinanza sindacale ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del RR n. 13/2017 (BURP n. 60 *suppl.* del 25/05/2017) relativamente ai divieti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
 13. **di impegnare** la Provincia di Lecce a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento di acque sotterranee e/o di autorizzazioni alle derivazioni di acque superficiali ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1 del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;
 14. **di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale** della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
 15. **di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione unitamente alla Sezione Contenzioso Amministrativo** della Regione a notificare la scrivente Sezione, anche con report annuali, delle attività di controllo effettuate sull'impianto e delle procedure sanzionatorie attivate a seguito di superamento dei valori limite allo scarico e/o mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei titoli autorizzativi ex art. 124 del TUA;
 16. **di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte della **Sezione di Vigilanza Ambientale e della Sezione Contenzioso Amministrativo**;
 17. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
 18. **di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
 19. **di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
 20. **di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.a, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Lecce, di San Cesario di Lecce, Monteroni di Lecce, Lequile, Arnesano e San Pietro in Lama;
 21. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente atto, composto da n. 16 facciate viene redatto in un unico originale, interamente in formato digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.

Il presente provvedimento, sarà:

- a. conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b. inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e

- Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c. inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
 - d. inviato in formato digitale all'AQP S.p.a, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Lecce, di San Cesario di Lecce, Monteroni di Lecce, Lequile, Arnesano e San Pietro in Lama;
 - e. pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
 - f. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

P.O. Gestione delle infrastrutture idrico fognarie
Emiliano Pierelli

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Andrea Zotti